

# **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione**

---

## **Procedura di consultazione**

### **Dipartimento federale dell'interno**

#### **Legge sui PF**

Dal 1° gennaio 2000 il settore dei PF è gestito mediante mandato di prestazioni del Consiglio federale e preventivo globale. L'ordinanza sul settore dei PF è stata oggetto di un corrispondente adeguamento. La legge attualmente in vigore risale invece al 1991 ed è pertanto priva di un'esplicita e durevole base legale in vista del nuovo sistema di gestione, ragione per la quale se ne impone una revisione parziale.

Data limite: 30 settembre 2001

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Divisione EDMZ (distribuzione), Sezione Vendita, 3003 Berna, tel. 031 325 50 50, fax 031 325 50 58

### **Dipartimento federale di giustizia e polizia**

#### **Codice di procedura penale**

Attualmente ogni Cantone dispone del proprio codice di procedura penale; esistono inoltre tre leggi di procedura penale a livello federale. L'unificazione della procedura penale si prefigge non soltanto di rendere più efficace il perseguimento penale, ma anche di aumentare la certezza del diritto e di garantire l'uguaglianza giuridica.

Data limite: 28 febbraio 2002

La documentazione può essere ottenuta presso:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Divisione EDMZ (distribuzione), Sezione Vendita, 3003 Berna, fax 031 323 39 36, e-mail: verkauf.zivil@bbl.admin.ch

10 luglio 2001

Cancelleria federale